



COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

41 02 dicembre 2016	OGGETTO: Affidamento incarico legale avv. Giulio Tarsistano per costituzione in giudizio civile promosso dalla signora Mercorelli Marilda.
--	---

L'anno duemilasedici addì due del mese di dicembre, alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta alla presenza delle seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	LA VALLE Roberto	Sindaco	Si
2	SERVIDIO Ubaldo	Assessore	Si
3	BUFANO Davide	Assessore	No

Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Silvia Giambarella.

Presidente Roberto La Valle, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto pervenuto all'Ufficio Protocollo in data 11 novembre 2016- Prot. n. 0001815 - con il quale la Sig.ra Mercorelli Marilda, nata a Santa Caterina Albanese il 12.05.1950, ivi residente alla Circonvallazione Pianette, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Quercia, ha citato il Comune di Santa Caterina Albanese a comparire davanti il Tribunale Ordinario di Cosenza all'udienza del 17 marzo 2016 per sentire accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dall'istante a causa di sinistro verificatosi sulla via pubblica di Corso Pianette in data 6 marzo 2014;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Santa Caterina Albanese individuando per la rappresentanza e la difesa dell'Ente l'Avv. Giulio Tarsitano che il quale si è già dichiarato disponibile nelle more della sua formalizzazione;

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una premessa e da n. 13 (tredici) articoli, al presente atto viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di assegnare al Responsabile del Servizio interessato il compito di provvedere all'impegno della spesa con la sottoscrizione dell'allegato disciplinare;

Tenuto conto della nuova disciplina introdotta in materia dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs 19 aprile 2016 n°50);

Richiamata in particolare la disciplina di cui al comma 1 e 2, primo periodo, dell'articolo 37 per

l'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle cifre (inferiori) di 40 mila del nuovo codice degli appalti;

Richiamato quanto già espresso dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012, la quale dapprima ricomprendeva il singolo incarico difensivo nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, e successivamente ne consentiva l'affidamento diretto in base a criteri di ampia discrezionalità, posto che «il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici»; «...l'affidamento ,da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta»

Visto il comma 9, dell'art.1, del Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 e ritenuto che, non trattandosi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico de quo non è sottoposto alle limitazioni nella normativa in questione previste.;

Richiamato esplicitamente quanto stabilito dalla deliberazione Corte dei Conti n°37/2008 per la quale secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione. Esemplicativamente con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale...”

Considerato inoltre che in applicazione dei principi generali di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro, analogamente a quanto già consentito per gli incarichi di progettazione e, più in generale, per gli affidamenti di appalti, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la costituzione e difesa in giudizio dell'ente;

Richiamato l'art.17 c.1 lett.d) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente esclusione specifiche per i servizi legali di cui ai n.1 a 5;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all'art.49 D.Lgs 267/2000;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1)- di incaricare l'Avv. Giulio Tarsitano con studio in Fagnano Castello per la costituzione in giudizio e la difesa del Comune di Santa Caterina Albanese dinanzi il Tribunale Ordinario di Cosenza, in opposizione all'atto di citazione promosso dalla signora Mercorelli Marilda contro il comune di Santa Caterina Albanese, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato in nome e per conto del Comune di Santa Caterina Albanese.

2)- di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una premessa e da n. 13 (tredici) articoli, al presente atto viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente deliberato, ivi compreso la formalizzazione dell'impegno della spesa in base all'onorario del professionista

5) di dichiarare, per l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espresso in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno il giorno del mese di, nella sede del Comune di Santa Caterina Albanese con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

1) il **Comune di Santa Caterina Albanese** (di seguito denominato: Comune), CF 80006030789 rappresentato in questo atto..... dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso ;

E

2) l'Avv.(di seguito: denominato legale), nato in il con studio in alla Via,

PREMESSO:

che l'atto pervenuto all'Ufficio Protocollo in data 11 novembre 2016 - Prot. n. 0001815 - con il quale la Sig.ra Mercorelli Marilda, rappresentata e difesa dall'Avv.Paolo Quercia, ha citato il Comune di Santa Caterina Albanese a comparire davanti il Tribunale Ordinario di Cosenza all'udienza del 17 marzo 2016 per sentire accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dall'istante a causa di sinistro verificatosi sulla via pubblica di Corso Pianette in data 6 marzo 2014;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 2 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione ed alla nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico di cui sopra, autorizzando il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune, a sottoscrivere la relativa procura e ad esperire tutte le altre formalità necessarie per l'incarico stesso;

che con la medesima deliberazione di Giunta è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. del relative all'impegno della spesa per il compenso al professionista incaricato;

ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio e la difesa del Comune di Santa Caterina Albanese dinanzi il Tribunale Ordinario Civile di Cosenza, per opporsi al ricorso di cui in narrativa promosso dalla signora Mercorelli Marilda;

ARTICOLO 2

1. Il Comune si impegna a corrispondere al legale, che accetta, per l'incarico professionale di cui al presente disciplinare, la somma complessiva di Euro comprensivi di IVA e CAP ed al lordo di tutte le ritenute di legge.

2. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura

determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune; quest'ultimo resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
2. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza;
3. Il legale trasmetterà al Comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ricevuti oggetto del presente incarico affinché siano conservati nel relativo fascicolo tenuto presso il competente Settore comunale.
4. Il legale è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni iniziativa inerente l'incarico de quo e prospettare all'Amministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

ARTICOLO 4

1. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

ARTICOLO 5

1. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.
2. Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune.
3. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
4. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 6

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di rimborsare le eventuali spese sostenute

ARTICOLO 7

1. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per l'attività fino a quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
2. La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla prossima udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

ARTICOLO 8

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti richiesti dal legale.

ARTICOLO 9

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 10

1. Il Comune, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss. mm. ed ii, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della Tariffa - Parte Seconda -, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.

ARTICOLO 13

1. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale carico del legale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI Santa Caterina Albanese

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Per la Regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole
Santa Caterina Albanese, 2 dicembre 2016

Il Responsabile del servizio
f.to Pino Sulla

Del che il presente verbale, viene letto, e firmato dai sottoscritti:

IL SINDACO/PRESIDENTE
f.to Roberto Lavalle

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Silvia Giambarella

Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal 13 dicembre 2016 e con nota prot. 0001985 del 13 dicembre 2016 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Santa Caterina Albanese, li 13.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Silvia Giambarella

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 13.12.2016
- E' stata trasmessa in elenco con lettera prot n. 1985 in data 13.12.2016 ai Sigg.ri capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Santa Caterina Albanese , li 13.12.2016

Il Segretario Comunale
f.to Silvia Giambarella
